

Obbligo fiscale delle associazioni

Testo Christa Camponovo, Elsbeth Fischer, Centro di competenza vitamina B

In qualità di "persone giuridiche" le associazioni sono in linea di massima soggette all'obbligo fiscale. Nella maggioranza dei cantoni, e anche per quanto concerne l'imposta federale, si applicano aliquote inferiori rispetto a quelle previste per altri tipi di persone giuridiche (ad es. S.a.g.l, società anonima ecc.).

A livello cantonale si prelevano sia l'imposta sull'utile sia l'imposta sul capitale (patrimonio), mentre la Confederazione tassa solo l'utile. Tuttavia, la Confederazione e la maggioranza dei cantoni non tassano le associazioni se l'utile e il capitale sono "di poco conto" (l'importo considerato insignificante varia leggermente da cantone a cantone). Di norma, se i suddetti limiti di esenzione sono superati deve essere tassato tutto l'utile e tutto il capitale.

Le associazioni con scopo di utilità o aventi natura pubblica possono essere esonerate dall'obbligo fiscale. A tal fine occorre inoltrare una richiesta all'autorità fiscale cantonale. Al riguardo si veda lo strumento di lavoro di vitamina B "Esenzione fiscale".

Imposta sull'utile

Per la tassazione dell'utile la Confederazione prevede un limite di esenzione di CHF 5000.

Per le associazioni con uno scopo ideale il limite di esenzione è di CHF 20'000. Sono considerati scopi ideali, ad esempio, quelli di natura politica, religiosa, benefica, nonché le attività a favore delle giovani generazioni. La caratteristica essenziale è il non perseguimento di scopi economici. *

Presso i cantoni il limite di esenzione per quanto concerne l'utile varia tra CHF 5000 e CHF 20'000. Alcuni cantoni non prevedono (al momento) un limite di esenzione. In alcuni cantoni, anche il limite di esenzione per le associazioni con scopo ideale è di CHF 20'000, analogamente a quanto previsto dalla Confederazione.

Imposta sul capitale

Per quanto concerne il capitale (patrimonio) nei cantoni si applica un limite di esenzione che varia da CHF 50'000 a CHF 100'000.

Le attuali aliquote cantonali dell'imposta sull'utile e sul capitale sono riportate nei "portafogli fiscali" dell'Amministrazione federale delle contribuzioni:

<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/afc/sistema-fiscale-svizzero/portafogli-fiscali.html>

Reddito imponibile

Le quote sociali non rientrano nell'utile imponibile. Lo stesso discorso vale per le donazioni se non superano gli importi massimi stabiliti dai singoli cantoni. Le donazioni, le elargizioni e le eredità di una certa importanza sono soggette a imposta, con aliquote diverse nei vari cantoni.

Rientrano nel reddito imponibile in particolare:

- i ricavi generati da eventi (spettacoli, concerti, lotterie ecc.)
- i ricavi generati da servizi gastronomici (feste, chioschi ecc.)
- i ricavi finanziari
- le entrate lorde generate da stabili

- gli utili di esercizio di ordine generale (utili generati da commercio, produzione e servizi, ad es. entrate dall'organizzazione di corsi, entrate da attività di assistenza, abbonamenti, licenze)
- le sovvenzioni e le sponsorizzazioni

Quando sussiste l'obbligo di dichiarazione fiscale?

Un'associazione deve compilare la dichiarazione d'imposta solo se realizza un utile imponibile o se dispone di un capitale superiore al limite di esenzione. Nella maggioranza dei cantoni non bisogna compilare la dichiarazione d'imposta se utile e capitale sono inferiori al limite di esenzione fissato per l'imposta cantonale e federale. In alcuni cantoni, l'associazione deve in ogni caso registrarsi presso le autorità fiscali cantonali e presentare una dichiarazione d'imposta, anche se gli utili e il capitale sono trascurabili.

Se un'organizzazione ha ottenuto l'esenzione fiscale, nella maggior parte dei cantoni non deve compilare la dichiarazione dei redditi, anche se esistono eccezioni cantonali (ad esempio, il Cantone di Ginevra). L'organizzazione deve ottenere informazioni direttamente dall'amministrazione fiscale cantonale. Alcuni Cantoni esigono però che il conto annuale dell'associazione sia messo a disposizione dell'amministrazione delle contribuzioni (richiesta formulata in una nota nella decisione di esenzione fiscale).

L'associazione è già da tempo soggetta a imposta

Se l'associazione è già da tempo soggetta al pagamento delle imposte, ma non ha ancora compilato la dichiarazione d'imposta, deve contattare l'autorità fiscale cantonale e inviare un'autodenuncia. Il termine di prescrizione è di 10 anni.

Imposta sul valore aggiunto

Le associazioni devono pagare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle entrate generate dalla vendita di prodotti e servizi soggetti all'IVA se realizzano un fatturato superiore a CHF 100'000 l'anno. Per le attività sportive no-profit organizzate su base di volontariato, per le associazioni culturali e gli enti di pubblica utilità si applica un limite di fatturato di CHF 250'000 l'anno. Se sono raggiunti i suddetti limiti di fatturato, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche se l'utile realizzato è nullo o minimo, o se l'associazione è esonerata dal pagamento dell'imposta sull'utile e sul capitale. L'imposta sul valore aggiunto è soggetta all'obbligo di autodichiarazione.

Altri documenti:

- Strumento di lavoro Esenzione fiscale vitamina B
- B-Dur Steuern (in tedesco)
- <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto.html>

**Le persone giuridiche che realizzano un utile massimo di CHF 20'000 e che perseguono scopi ideali possono richiedere che tale utile non sia tassato. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto, unitamente alla dichiarazione d'imposta, con allegata una copia dello statuto da cui risulti che la persona giuridica persegue uno scopo ideale nel suddetto senso e che l'utile realizzato serve esclusivamente e irrevocabilmente a questo fine. In caso di scioglimento della persona giuridica, il patrimonio deve pertanto andare a favore di un'altra persona giuridica avente uno scopo simile. Questa clausola deve essere fissata nello statuto mediante una norma non modificabile. (Guida pratica Ufficio cantonale di tassazione ZH)*